



COMUNE DI PESSINETTO - Provincia di Torino

IMU

TERRENI AGRICOLI MONTANI

Visto l'art. 13, del decreto legge n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale IUC);

Visto il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06 dicembre 2014 Supplemento Ordinario n. 93;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio n. 68;

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

SI INFORMA CHE deve essere effettuato il versamento dell'imposta unica comunale IUC – componente IMU dovuta per l'anno d'imposta 2014 – relativa ai TERRENI AGRICOLI.

ALIQUOTA 7,6 per mille – codice catastale 3914

Il decreto ministeriale del 28/11/2014 suddivide i Comuni in tre fasce, in base all'altitudine:

1. Quelli con altitudine fino a 281 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014;
2. Quelli con altitudine compresa tra 281 e 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di Coltivatore Diretto (CD) e Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014; coloro che **non** posseggono tale qualifica (**privati**) dovranno conguagliare l'intera imposta a dicembre 2014, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano esenti). Ovviamente non verranno applicate sanzioni per l'omesso versamento dell'acconto al 16 giugno 2014;
Il D.M. 28/11/2014 (all'art. 2 c. 3) specifica che l'esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a CD e IAP iscritti alla previdenza agricola.
I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un'altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri s.l.m. posseduti da CD e IAP o concessi a loro in affitto, sono esenti da IMU (art. 2 c. 6 D.M. 28/11/2014).
3. Quelli con altitudine superiore ai 600 s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014.

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

Per i terreni agricoli, il valore è costituito dall'ammontare risultante da: reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; valore ottenuto moltiplicato per 135 (moltiplicatore assegnato dal Ministero).

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) Del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a € 15.500,00;
- b) Del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.000,00;
- c) Del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.000,00 e fino a € 32.000,00.

Non è dovuta l'imposta per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni vanno calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma nonché alla quota di possesso.

Il Responsabile del Servizio

F.to in originale